

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS	FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS <u>E</u> <u>PADEL</u>
-----------------------------	--

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione

<p>1. La Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo.</p>	<p>1. La Federazione Italiana Tennis <u>e Padel (FITP)</u> è <u>una federazione sportiva nazionale nella forma di</u> associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo.</p>
	<p><u>2. All'atto della sua fondazione, avvenuta a Firenze il 16 maggio 1910, ha assunto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, modificata nel 1933 in Federazione Italiana Tennis, denominazione mantenuta fino al 2022.</u></p>
<p>2. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il tennis in carrozzina.</p>	<p><u>3.</u> È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il tennis in carrozzina.</p>
<p>3. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l'organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE) e dalla International Padel Federation (FIP) a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina nel territorio</p>	<p><u>4.</u> È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l'organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE) e dalla International Padel Federation (FIP) a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina nel territorio</p>

nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.	nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.
4. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.	<u>5.</u> È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.
5. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.	<u>6.</u> Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.

Articolo 2 – Scopi

1. I fini istituzionali della F.I.T. sono:	1. I fini istituzionali della FITP sono:
a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;	a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la F.I.T. aderisce incondizionatamente;	b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FITP aderisce incondizionatamente;
c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;	c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;
d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al	d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al

finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina;	finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina;
e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;	e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;
Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FIT si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva	Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FITP si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva
2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis e del padel è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.	2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis e del padel è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la <u>FIT</u> può altresì:	3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP può altresì:
a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;	a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;	b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;	c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;	d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente	e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente

sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.	sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
--	--

Articolo 3 – Sede e durata

1. La F.I.T. ha sede in Roma e durata illimitata.	1. La FITP ha sede in Roma e durata illimitata.
---	--

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

Capo I

AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 4 – Affiliati

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla F.I.T. a condizione che:	1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FITP a condizione che:
a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;	a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITP ;
b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;	b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;
c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.T., della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;	c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FITP , della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;
d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.	d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.
2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.	2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 – Affiliazione

1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.	1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.
2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della F.I.T., che ne approva lo statuto.	2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della FITP , che ne approva lo statuto.
3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.	3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beach-tennis, padel o tennis in carrozzina.	4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beach-tennis, padel o tennis in carrozzina.
5. L'affiliazione ha durata annuale.	5. L'affiliazione ha durata annuale.
6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.	6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.
7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.	7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.
8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.	8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 6 – Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.T., il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi	1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITP , il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FITP , nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi
--	--

adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.	adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.	2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FITP gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.
3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T. tutti i soggetti di cui all'articolo 9 del presente Statuto.	3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla FITP tutti i soggetti di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 7 – Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:	1. Gli affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;	a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;	b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
c) di organizzare manifestazioni di tennis, di beach-tennis, di <i>padel</i> e di tennis in carrozzina secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;	c) di organizzare manifestazioni di tennis, di beach-tennis, di <i>padel</i> e di tennis in carrozzina secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.	d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FITP e dal C.O.N.I.

Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla F.I.T.	Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla <u>FITP</u>
1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.T. nei seguenti casi:	1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FITP nei seguenti casi:
a) per recesso;	a) per recesso;
b) per scioglimento volontario;	b) per scioglimento volontario;
c) per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;	c) per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;
d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;	d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;

e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.	e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.	2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.T. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.	3. La cessazione di appartenenza alla FITP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 9 – Tesseramento e tesserati

1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:	1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;	a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;
b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;	b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;
c) i dirigenti federali;	c) i dirigenti federali;
d) gli Ufficiali di gara;	d) gli Ufficiali di gara;
e) i tecnici;	e) i tecnici;
f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;	f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
g) gli agenti degli atleti;	g) gli agenti degli atleti;
h) coloro che rivestono cariche onorarie.	h) coloro che rivestono cariche onorarie.
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.T. all'atto del tesseramento.	2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.
3. Le tessere federali sono di tre tipi:	3. Le tessere federali sono di tre tipi:
a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;	a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;

b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;	b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.	c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.	4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
5. È inibito il tesseramento:	5. È inibito il tesseramento:
a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);	a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.	b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.	6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:	7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;	a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;	b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);	c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
d) per la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato di cui si è soci.	d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.

8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.	8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.
9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.	9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 10 – Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.	1. I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FITP , nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.	2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITP , nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.	3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.	4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

Articolo 11 – Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto:	1. I tesserati hanno il diritto:
a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;	a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
b) al rilascio della tessera federale;	b) al rilascio della tessera federale;

c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.	c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.
2. La F.I.T. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.	2. La FITP garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.T. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.	1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FITP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.	2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

Capo III

ENTI AGGREGATI

Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.T. gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach-tennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.	1. Possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach-tennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
2. Sono aggregati alla F.I.T.:	2. Sono aggregati alla FITP :
a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;	a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;
b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.	b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.
3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.	3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.

4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.	4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.	5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 17 – Organi della F.I.T.	Articolo 17 – Organi della <u>FITP</u>
1. Gli organi federali si distinguono in:	1. Gli organi federali si distinguono in:
a) ORGANI CENTRALI:	a) ORGANI CENTRALI:
1) l'Assemblea nazionale;	1) l'Assemblea nazionale;
2) il Presidente della Federazione;	2) il Presidente della Federazione;
3) il Consiglio federale;	3) il Consiglio federale;
4) il Consiglio di presidenza;	4) il Consiglio di presidenza;
5) il Collegio dei Revisori dei conti;	5) il Collegio dei Revisori dei conti;
6) la Commissione federale di garanzia;	6) la Commissione federale di garanzia;
7) l'Ufficio del Procuratore federale;	7) l'Ufficio del Procuratore federale;
8) il Segretario Generale.	8) il Segretario Generale.
b) ORGANI PERIFERICI:	b) ORGANI PERIFERICI:
1) l'Assemblea regionale;	1) l'Assemblea regionale;
2) il Presidente del Comitato regionale;	2) il Presidente del Comitato regionale;
3) il Comitato regionale;	3) il Comitato regionale;
4) il Delegato regionale;	4) il Delegato regionale;
5) l'Assemblea provinciale;	5) l'Assemblea provinciale;
6) il Presidente del Comitato provinciale;	6) il Presidente del Comitato provinciale;
7) il Comitato provinciale;	7) il Comitato provinciale;
8) il Delegato provinciale.	8) il Delegato provinciale.

c) ORGANI DI GIUSTIZIA:	c) ORGANI DI GIUSTIZIA:
1) il Giudice sportivo nazionale;	1) il Giudice sportivo nazionale;
2) il Giudice sportivo territoriale;	2) il Giudice sportivo territoriale;
3) il Tribunale federale;	3) il Tribunale federale;
4) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello;	4) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello;
2. Fa inoltre parte dell'organizzazione federale la Segreteria federale.	2. Fa inoltre parte dell'organizzazione federale la Segreteria federale.
3. L'organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.	3. L'organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
4. Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.	4. Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.

Capo II

ORGANI FEDERALI

Sezione I

ORGANI CENTRALI

Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee

1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.	1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.
1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì	1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì

<p>pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.</p>	<p>pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.</p>
<p>2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della F.I.T., è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.</p>	<p>2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FITP, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.</p>
<p>3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.</p>	<p>3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.</p>
<p>4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.</p>	<p>4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.</p>
<p>5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.</p>	<p>5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.</p>

Articolo 20 – Attribuzioni dell'Assemblea nazionale

<p>1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria:</p>	<p>1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria:</p>
<p>a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che sono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;</p>	<p>a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che sono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;</p>
<p>b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i</p>	<p>b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i</p>

consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.	consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:	2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:
a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;	a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;	b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
c) delibera lo scioglimento della F.I.T.;	c) delibera lo scioglimento della FITP ;
d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.	d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.
3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:	3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;	a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;
b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale e in ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi motivo;	b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale e in ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi motivo;
c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.	c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.	4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.

5. Per le elezioni, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.	5. Per le elezioni, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
--	--

Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della F.I.T., per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.	1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della FITP , per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:	2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;	a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;	b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;	c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.	d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.
3. Il Presidente della F.I.T. è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.	3. Il Presidente della FITP è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.	4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.
5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.	5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.
6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla	6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla

Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.	Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.
7. L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.	7. L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
8. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.	8. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della F.I.T. e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.	9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della FITP e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 24 – Proposta di scioglimento della F.I.T.	Articolo 24 – Proposta di scioglimento della <u>FITP</u>
1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.	1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 25 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIT e ne firma gli atti. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:	1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITP e ne firma gli atti. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:
a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;	a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.	b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione. Egli	2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione. Egli

nomina il Segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;	nomina il Segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.	3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.	4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.	5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.
6. In caso di impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.T. è tenuto alla convocazione dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento.	6. In caso di impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FITP è tenuto alla convocazione dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento.
7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.	7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.	8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.

9. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale.	9. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale.
10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.	10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.	11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.	1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale, in particolare:	2. Il Consiglio federale, in particolare:
a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;	a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;
b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della F.I.T.;	b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FITP ;
c) predispone ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;	c) predispone ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;	d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;

e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;	e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;	f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;	g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;
h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;	h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;	i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;	j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;	k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
l) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;	l) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;
m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;	m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;	n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;	o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;

p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;	p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;	q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;	r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;	s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva;	t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva;
u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;	u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;	v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.	w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.
3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.	3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Articolo 32 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità della normativa vigente.	1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati <u>rispettivamente</u> dal C.O.N.I. <u>e dall'Autorità di governo competente in</u>
--	--

	<i>materia di sport</i> , comunque in conformità della normativa vigente.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.	2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
3. I membri del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali, ad eccezione di quelle degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia.	3. I membri del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali, ad eccezione di quelle degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia.

Articolo 33 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.	1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:	2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;	a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.T.;	b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FITP ;
c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;	c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;	d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.	e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.	3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.T..	4. I Revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FITP .
5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al	5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al

Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.	Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.	6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.

Articolo 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti

1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:	1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;	a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;	b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;	c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;
d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.	d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, entro 90 giorni deve essere convocata l'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19.1-bis. Fino a tale Assemblea, la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti è assunta dal componente più anziano di età. Per quanto concerne i membri di nomina C.O.N.I., è quest'ultimo a disporre in ordine alle modalità di sostituzione.	2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, entro 90 giorni deve essere convocata l'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19.1-bis. Fino a tale Assemblea, la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti è assunta dal componente più anziano di età. Per quanto concerne i membri <u>nominati dal C.O.N.I. e dall'Autorità di governo competente in materia di sport, sono rispettivamente questi ultimi</u> a disporre in ordine alle modalità di sostituzione.

ORGANI PERIFERICI

Articolo 38 – Il Presidente del Comitato regionale

1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.T..	1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FITP .
2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.	2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.T..	3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP .

Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale

1. Il Presidente provinciale è eletto dall'assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente federale.	1. Il Presidente provinciale è eletto dall'assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente federale.
2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.	2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.T..	3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP .

Sezione III

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 45 – Principi informativi della giustizia federale

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei	1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei
--	--

<p>diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.</p>	<p>diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.</p>
<p>2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.</p>	<p>2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.</p>
<p>3. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice sportivo nazionale, dal Giudice sportivo territoriale, dal Tribunale federale e della Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.</p>	<p>3. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice sportivo nazionale, dal Giudice sportivo territoriale, dal Tribunale federale e della Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.</p>
<p>4. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.</p>	<p>4. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.</p>
<p>5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa F.I.T..</p>	<p>5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa <u>FITP</u>.</p>
<p>6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione,</p>	<p>6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione,</p>

<p>né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza</p>	<p>né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza</p>
<p>7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procurare federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.</p>	<p>7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procurare federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.</p>
<p>8. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.</p>	<p>8. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.</p>
<p>9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.</p>	<p>9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.</p>
<p>10. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.</p>	<p>10. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.</p>
<p>11. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.</p>	<p>11. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.</p>
<p>12. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinato dal regolamento di giustizia.</p>	<p>12. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinato dal regolamento di giustizia.</p>
<p>13. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.</p>	<p>13. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.</p>

14. La decisione del giudice è pubblica.	14. La decisione del giudice è pubblica.
15. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.	15. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.	16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.
17. L'accesso alle decisioni degli Organi di giustizia è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.	17. L'accesso alle decisioni degli Organi di giustizia è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.
18. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.	18. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
19. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.	19. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.
20. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.	20. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.

Sezione IV

LA SEGRETERIA FEDERALE

Articolo 51 – La Segreteria federale

1. La F.I.T. si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.	1. La FITP si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.
2. Il Segretario generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.	2. Il Segretario generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.	3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.	4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

TITOLO QUARTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità

1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.	1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
--	--

2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:	2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani maggiorenni;	a) siano cittadini italiani maggiorenni;
b) siano tesserati alla F.I.T.; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;	b) siano tesserati alla FITP ; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;	c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;	d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;	e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;
f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.T., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.T. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.T..	f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FITP , dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa FITP nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITP .

3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci.	3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci.
4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.	4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.
5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.	5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.
6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:	6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:
a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;	a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;
b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.	b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.
7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.T..	7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FITP .
8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.	8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

Articolo 53 – Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45, commi 8 e 9, e fermo restando quanto previsto dal comma successivo, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della F.I.T..	1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45, commi 8 e 9, e fermo restando quanto previsto dal comma successivo, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della FITP .
--	--

<p>2. La carica di componente di organo di giustizia o di Procuratore presso la federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.</p>	<p>2. La carica di componente di organo di giustizia o di Procuratore presso la federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.</p>
<p>3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.T.</p>	<p>3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, <u>di componente della Commissione Federale di Garanzia</u>, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della <u>FITP</u>.</p>
<p>4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.</p>	<p>4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.</p>
<p>5. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p>	<p>5. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p>
<p>6. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.</p>	<p>6. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.</p>
<p>7. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.</p>	<p>7. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.</p>
<p>8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In</p>	<p>8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In</p>

caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.	caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
---	---

Articolo 54 – Durata delle cariche

1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.	1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della F.I.T. non possono svolgere più di tre mandati.	2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della FITP non possono svolgere più di tre mandati.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 57 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.T. è costituito da:	1. Il patrimonio della FITP è costituito da:
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;	a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;	b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;	c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.	d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.	2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 58 – Esercizio finanziario

<p>1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p>	<p>1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</p>
<p>2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, redatto nel rispetto dei principi economico-contabili, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.</p>	<p>2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, redatto nel rispetto dei principi economico-contabili, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.</p>
<p>3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove la F.I.T. abbia costituito società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.</p>	<p>3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove la FITP abbia costituito società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.</p>
<p>4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dopo l'approvazione del C.O.N.I., sono pubblicati nel sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.</p>	<p>4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dopo l'approvazione del C.O.N.I., sono pubblicati nel sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.</p>
<p>5. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.</p>	<p>5. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.</p>
<p>6. È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.</p>	<p>6. È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.</p>